Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 aprile 1947, n. 641.

Soppressione e liquidazione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni:

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 717, che istituisce l'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia »;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 727, concernente il contributo all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia »;

Vista la legge 6 giugno 1940, n. 886, concernente la dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia negli anni 1941, 1943, 1945 e per la Esposizione nazionale del 1948;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per i trasporti e per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia », con sede in Torino, è soppresso, e il suo patrimonio è messo in liquidazione.

Art. 2.

La liquidazione sarà regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto applicabili.

Le operazioni di liquidazione dovranno avere termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per le finanze e il tesoro, sarà nominato un commissario liquidatore ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio, uno dal Ministero delle finanze e del tesoro, e uno dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 4.

Le disposizioni riguardanti la devoluzione del patrimonio residuale dell'Ente saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con quello per le finanze e il tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Morandi — Campilli — Ferrari — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 74. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. 642.

Canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1944, n. 1;
Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Considerata la necessità di adeguare ai valori correnti i canoni di concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche per usi civili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Le Amministrazioni civili dello Stato che, ai sensi degli articoli 166 e 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, intendano impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche, devono farne richiesta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale, se accorda la concessione, determina le regole tecniche per l'esercizio relativo.

Art. 2.

Le Amministrazioni civili dello Stato, per l'impianto e l'esercizio delle radiocomunicazioni di cui all'articolo precedente, debbono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo, da un minimo di lire cinquemila a un massimo di lire venticinquemila commisurato all'importanza dell'impianto e del servizio da disimpegnare.

La misura del canone viene determinata entro i limiti predetti nella convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione interessata e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

I concessionari degli impianti di radiocomunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire trentamila a lire cinquantamila per sole stazioni riceventi, e da lire cinquantamila a lire centomila se l'impianto si riferisce anche al collaudo di impianti trasmittenti.

Art. 4.

Per gli impianti a scopo didattico presso scuole e istituti non governativi i concessionari devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire duemila.

Quando si tratti di autorizzazioni temporanee in occasione di mostre, esposizioni, manifestazioni sportive commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti di cui al precedente comma devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire cinquemila a lire venticinquemila, riducibile, per le frazioni di anno, ad un dodicesimo per ogni mese. In tal caso la frazione di mese va calcolata per mese intero.

Art. 5.

Gli impianti di cui al precedente articolo devono funzionare a circuito chiuso e non irradiare energia all'esterno.

Art. 6.

Per gli impianti di radiotelegrafia circolare per ricezione giornalistica e di borsa, previsti dalla lettera *d*) dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, i concessionari sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire cinquantamila per l'impianto da uno a quattro apparecchi ricevitori e di lire diecimila per ogni successivo ricevitore.

Gli osservatori astronomici, per le ricezioni inerenti ai propri servizi, sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 7.

Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti riceventi per comunicazioni dirette, ad uso privato, previste dall'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, il concessionario è tenuto a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo da lire cinquemila a lire centomila, commisurato all'importanza dell'impianto e per ognuna delle stazioni collegate con la prima.

Ove la comunicazione debba servire a due diversi utenti, ognuno di essi deve chiedere la concessione e pagare il relativo canone.

Nella disposizione del presente articolo non rientrano gli impianti radioelettrici a onde guidate, che sono regolati da norme particolari.

Art. 8.

Ogni altra disposizione in materia di canoni di concessione per impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche per usi civili, in contrasto con quelle contenute nel presente decreto, si intende abrogata.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1947, ferme restando, fino a tale data, le maggiorazioni eventualmente già applicate in singoli atti di concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 643.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano ad accettare una donazione.

N. 643. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 150.000 (centocinquantamila) per la costituzione di un fondo i cui redditi debbono essere destinati al conferimento annuale di una borsa di studio, intitolata al nome di Bruno Franceschetti, in favore di un allievo dell'Istituto stesso nato in provincia di Macerata o, in mancanza, in una delle provincie della Lombardia che sia ritenuto meritevole in base ai requisiti prescritti dal relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 aprile 1947, n. 644.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Asti.

N. 644. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Asti, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 645.

Approvazione del nuovo statuto della Società Dantesca Italiana.

N. 645. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società Dantesca Italiana, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 646.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 646. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in buoni del Tesoro novennali 5 %, disposta in suo favore dalla signora Angela Franceschetto vedova Rizzoli, con atto pubblico in data 16 aprile 1944, per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Angela e Luigi Rizzoli » e da conferirsi a laureati o laureandi in lettere, per compiere studi di numismatica e, in mancanza di cultori di numismatica, a cultori di studi storico-artistici.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 647.

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 647. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca del defunto prof. Francesco Falchi, disposta in suo favore dai fratelli Falchi avv. Battista, avv. Giulio e prof. Giorgio, con atto pubblico in data 28 ottobre 1946.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 648.

Autorizzazione all'Istituto italiano di idrobiologia « Dottore Marco De Marchi », con sede in Pallanza di Verbania, ad accettare una donazione.

N. 648. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi », con sede in Pallanza di Verbania, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 4.000.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Rosa Curioni vedova De Marchi, con atto pubblico in data 17 ottobre 1946, perchè la relativa rendita sia devoluta ad esclusivo incremento della sede di Varenna dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947.
Nomina del presidente del Consorzio dell'Adda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, col quale fu istituito in Milano il Consorzio dell'Adda, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como;

Visto il successivo decreto 6 giugno 1939, n. 1461, col quale fu approvato lo statuto dell'ente;

Ritenuto che, riconoscendosi l'opportunità di far coincidere il periodo di permanenza in carica dei revisori dei conti del Consorzio con quello dell'esercizio finanziario dell'ente, si rende necessario estendere tale criterio ai membri del Consiglio d'amministrazione, la cui permanenza in carica dovrà pertanto essere limitata al 31 dicembre 1950;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è nominato presidente del Consorzio dell'Adda fino al 31 dicembre 1950.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavori pubblici n. 13, foglio n. 250

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1946 relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica di alcuni Comuni della provincia di Milano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica dei rimanenti Comuni della provincia medesima sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 7 dicembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica dell'intera provincia di Milano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 59

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1947.
Sostituzione del sequestratario della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, via Belinzaghi 16, con la nomina a sequestratario del dottor Aguzzi Cesario;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto dottor Aguzzi Cesario con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, il rag. Giacomo Luchsinger in sostituzione del dott. Aguzzi Cesario.

Il rag. Giacomo Luchsinger è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2992)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il rag. Giovanni Giordani venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone;

Considerato che il rag. Giordani ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il signor Umberto Storoni è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3030)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caccamo (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto-legge 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Luigi Caraffa e prof. Carlo Marfisi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caccamo;

Considerato che il sig. Caraffa ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che il prof. Marfisi è deceduto e che occorre pertanto procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il canonico Salvatore Faso di Giovanni ed il sacerdote Filippo Faso di Vincenzo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caccamo (Palermo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il sig. Arrigo Bonfanti venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia);

Considerato che il sig. Bonfanti è scaduto dalla carica e che occorre procedere alla sua conferma;

Decreta:

Il sig. Arrigo Bonfanti è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia) per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3029)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.
Apertura di una dipendenza della Cassa rurale e artigiana di Gualtieri (Reggio Emilia) in Santa Vittoria, frazione di Gualtieri (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Cassa rurale e artigiana di Gualtieri (Reggio Emilia);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa rurale e artigiana di Gualtieri, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Santa Vittoria, frazione del comune di Gualtieri (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3026)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Nomina dei revisori dei conti del Banco di Sicilia per l'esercizio 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Visto l'art. 31 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Decreta:

I signori dott. Raffaele Manna e rag. Giovanni Tani sono nominati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Sicilia e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto Ministeriale col quale in data 20 aprile 1946, il prof. Giovanni Corallini è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona;
Considerato che il prof. Corallini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra;

Decreta:

Il rag. Liborio D'Angelo è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: SEGNI

(2995)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1947.
Calendario delle Borse valori per i mesi di agosto e settembre 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;
Visto il regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche all'ordinamento delle borse valori;
Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1946, col quale è stato fissato il calendario di borsa per l'anno 1947;
Visti i decreti Ministeriali 18 gennaio 1947 e 9 giugno 1947, con i quali sono state apportate modifiche al calendario suddetto;
Ritenuta l'opportunità di dar modo agli uffici di borsa di sistemare le consegne dei titoli rimasti arretrati in dipendenza delle formalità connesse con la nominativa obbligatoria dei titoli azionari;

Decreta:

Le operazioni per la liquidazione mensile che dovrebbero aver luogo nei giorni 20, 21, 22, 25, 27, 29 agosto, 1 e 2 settembre 1947, secondo il calendario di borsa approvato con il decreto Ministeriale 17 dicembre 1946, modificato con decreti Ministeriali 18 gennaio 1947 e 9 giugno 1947, vengono prorogate ed abbinate a quelle già stabilite con i decreti predetti per la liquidazione di settembre nei giorni 12, 15, 17, 18, 24, 26, 29 e 30 settembre 1947.

Roma, addì 14 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Daffinà Stefano avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 181 decisioni N. 233/946 registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Daffinà Stefano di Oreste, nato il 15 settembre 1896, residente in Roma, via Trebula n. 10, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Daffinà Stefano contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3034)

Esito del ricorso presentato da Aversa Rosa avverso la iscrizione di Aversa Pietro nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 182 decisioni N. 293/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di giugno la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Aversa Rosa per Aversa Pietro di Estre, nato a Castrovillari il 23 febbraio 1902, emigrato in America, recapito: Aversa Rosa, Castrovillari (Cosenza), via C. Magno, 53, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

. . ., non può ritenersi provato che egli sia stato poi, in effetti, assunto come informatore; . . .

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Aversa Rosa per Aversa Pietro — emigrato — e ordina la cancellazione del nome di Aversa Pietro dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3035)

Esito del ricorso presentato da Robbiani Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 183 decisioni N. 156/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 17 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Robbiani Domenico fu Felice, nato a Cucciago (Como) il 4 agosto 1885, residente in Milano, via Senato n. 18, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

; che egli non figura tra gli informatori; . . .

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Robbiani Domenico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 17 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3036)

Esito del ricorso presentato da Baglione Alberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 184 decisioni N. 181/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 18 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Baglione Alberto fu Paolo, residente in Genova, via XX Settembre n. 14, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Baglione Alberto contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 giugno 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3037)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Arezzo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 856 del 29 maggio 1947; importo: L. 1.880.263.

(3098)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Teramo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1454 del 29 maggio 1947; importo: L. 2.025.000.

(3099)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Enna è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 68 del 7 maggio 1947; importo: L. 1.080.000.

(3100)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1575 del 6 giugno 1947; importo: L. 726.050.000.

(3101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tergalliana (Massa Carrara)

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Tergalliana (Massa Carrara), della estensione di ettari 390, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3126)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

Con decreto Ministeriale in data 10 luglio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna attribuendo l'incarico della presidenza all'avv. Antonio Zucchini e quello della vice presidenza all'ing. Rinaldo Mazziotti.

(3142)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 115 del 12 luglio 1947 riguardante le tariffe degli acquedotti

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 115 del 12 luglio ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *Disposizione generale.* — Facendo seguito alle disposizioni impartite con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947, si autorizzano tutte le aziende acquedottistiche sia pubbliche che private ad applicare alle bollette e fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, un aumento non superiore al 50 % sulle maggiorazioni risultanti dall'applicazione del 40 % già concesso ed applicato sulle maggiorazioni debitamente autorizzate alla data del 30 giugno 1946.

Restano confermate le maggiorazioni già autorizzate che eccedano il suddetto limite, come pure l'aumento del 400 % sui diritti fissi rispetto al 1942.

b) *L'Acquedotto comunale di Napoli*, è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1250 % per tutte le forniture di acqua rispetto ai prezzi di vendita bloccati nel 1942.

I nuovi sovraprezzi, che assorbono quelli già concessi con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, salvo proroga.

c) *La Compagnia generale delle acque per l'estero - Esercizio acquedotto di Venezia*, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, rispetto al 1942

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Compagnia per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 31 marzo 1948, salvo proroga, ferme restanti, fino al 30 settembre 1947, le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 110 del 12 maggio 1947.

d) *L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese - Bari*, è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, nonchè sui canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, sui canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognatura e sull'addizionale dei prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942, oltre il 400 % sui diritti fissi di garanzia e nolo contatore, rispetto al 1942.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse per il periodo dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti, fino al 30 giugno 1947, le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 67 del 30 settembre 1946.

(3167)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione della cessata ditta Bolognesi Livio già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 225.

(3084)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto agrario nell'Università di Macerata, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata è vacante la cattedra di diritto agrario, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1947 - N. 137

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,231	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,73
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	739 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	1.702 —
Olanda	7,6485	Franco svizzero	177 —

Rendita 3,50 % 1906	75,425
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,475
Redimibile 3,50 % 1934	67,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,425
Id. 5 % 1936	88,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,925
Id. 5 % convertiti 1951	94,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni della Repubblica ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento dei consumi.

Nel richiamare quanto è stato disposto nell'ultima parte dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 122, 124 e 127, rispettivamente del 30 maggio, 3 e 7 giugno 1947, si avvertono i Comuni che, nel caso in cui le fatture per le forniture degli stampati e della cancelleria per il servizio del razionamento dei consumi, non ancora rimesse al Provveditorato generale dello Stato per il rimborso, non siano inviate entro la data ivi indicata, e cioè il 31 agosto 1947, la spesa pagata dai Comuni, non sarà ad essi rimborsata e resterà, definitivamente, a loro carico.

Ugualmente non saranno ammesse a pagamento diretto alle ditte fornitrici le fatture che portano l'autorizzazione a tale pagamento, qualora dette fatture, da chi ha interesse al pagamento, non siano inviate al Provveditorato generale dello Stato entro il predetto termine del 31 agosto 1947.

In questa seconda ipotesi la spesa resterà definitivamente a carico dell'inadempiente.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(3258)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 231205, di annue L. 70, intestato a Buronzo Teodolinda fu Bartolomeo moglie di Ottaviano Breganzato, domiciliata a Sondrio.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: CONTI

(2235)

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 92.**

E' stato denunciato lo smarrimento del secondo mezzo foglio del certificato di rendita P. R. 3,50 % (1934), n. 227320, di annue L. 63, intestato a Isoldi Vittorio fu Vincenzo, domiciliato in Pertosa (Salerno), esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si procederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: CONTI

(2237)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 93.**

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1951): serie 44ª, n. 372 di L. 1000; serie 46ª, n. 360 di L. 5000, serie 50ª, n. 339 di L. 500; serie 54ª, n. 325 di L. 5000, serie 59ª, n. 256 di L. 3000; serie 52ª, n. 306 di L. 3500, e n. 307 di L. 13.500; intestati a Lidonnici Nicola ed Enrichetta fu Giacomo minori sotto la patria potestà della madre Loschiavo Teresa fu Francesco, l'ultimo buono vincolato d'usufrutto a favore di detta madre, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2238)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Dobito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	406944	1.204 —	de Lieto Maria fu Luigi ved. di Siniscalco di *Viterbo* Roberto, dom. in Napoli.	de Lieto Maria fu Luigi ved. di Siniscalco Roberto, dom. in Napoli.
Id.	781980	283,50	Ramò Enrico fu *Lorenzo*, dom. a Nervi (Genova), con usufrutto a Brichetto Luigia fu Emanuele ved. di Ramò *Lorenzo*.	Ramò Enrico fu *Vittorio Lorenzo*, dom. a Nervi (Genova), con usufrutto a Brichetto Luigia fu Emanuele ved. di Ramò *Vittorio Lorenzo*.
Id.	1461	437,50 —	Macchia *Domenica* fu Pantaleo moglie di Borgoni Raffaele di Giuseppe, dom. in Napoli, con vincolo dotale.	Macchia *Maria Domenica Adelina*, ecc., come contro.
Id.	643501	1.974 —	Martinazzi Anna fu Bartolomeo ved. di Grober Antonio, dom. in Torino, con usufrutto a Orsi *Luia* di Giuseppe ved. di Martinazzi Enrico, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica-Orsola Argia* ved. di Martinazzi Enrico, dom. a Torino.
Id.	203882	595 —	Delbalzo *Agostino Domenico* fu Giacomo, dom. in Sori (Genova).	Delbalzo *Angelo Domenico Giovanni Battista* fu Giacomo, dom. a Sori (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	25521	294 —	Rossi *Amalia* fu Filippo, moglie di Bertone Pietro di Giuseppe, dom. in Calice Ligure (Genova)	Rossi *Maria Amalia Emilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	258727	420 —	Gonalba Angelo fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco ved. Gonalba Felice, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Giorgetti *Giovanna Carolina Pia* fu Francesco ved. Gonalba Felice, dom. a Milano.
Id.	314766	1.295 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319006	3.675 —	Daniele Felice fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Gamba Clotilde fu Serafino ved. Daniele, dom. in Torino.	Daniele Felice fu *Costanzo Giovanni*, minore, ecc., come contro.
Id.	323094	220,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136979	357 —	*Carlino* Catterina di Angelo, moglie di Pignocchino Giuseppe, dom. a Vische (Torino).	*Toso-Carlino* Catterina di Angelo, ecc., come contro.
Id.	34159	21 —	*Cirincione - Musso* Teresa fu Salvatore, moglie di Rosso *Vincenzo*, dom. a Cefalù, vincolata.	*Cirincione* Teresa fu Salvatore, moglie di Rosso *Giuseppe-Vincenzo fu Saverio*, dom. a Cefalù.
Id.	305839	10,50	Cirincione Teresa fu Salvatore, moglie di Rosso *Vincenzo*, dom. a Cefalù, vincolata.	Come sopra.
Id.	370622	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393774	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	73040	3.160 —	Isotta Maria fu Giulio, moglie di Cappia *Giuseppe*, dom. a Omegna, con usufrutto a Noè Adele fu Giovanni ved. di Isotta Giulio.	Isotta Maria fu Giulio, moglie di Cappia *Cesare Giuseppe*, dom. a Omegna, con usufrutto come contro.
Id.	73041	11.200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	73042	[illegible].940 —	Isotta Maria fu Giulio, moglie di *Tappia Giuseppe*, dom. a Omegna.	Come sopra.
Obbl. Venezie 3,50 %	451	[illegible].887,50	Beccaro *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista, moglie di Nomis di Cossilla Mario, dom. a Roma, vincolata.	Beccaro *Teresa-Maria* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	452	52,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Obbl. Venezie 3,50 %	1682	1.071 —	Beccaro *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista, moglie di Nomis di Cossilla Mario, dom. a Roma, vincolata.	Beccaro *Teresa-Maria* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	2244	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2625	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	14876	3.185 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	14893	4.040 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	186223	20 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 % (1936)	1340	1.325 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10520	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11346	10 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11405	630 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 48ª	183	Cap. Nom. 1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 58ª	113	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59ª	125	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	92	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 9ª	5	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	121	6.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie C	75	23.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Deb. Redim. 3 % netto	563	Rendita 300 —	Darbesio Maria di Giovanni-Battista, moglie di Fasolis *Paolo* fu Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Darbesio Maria di Giovanni-Battista, moglie di Fasolis *Carlo-Paolo* fu Pietro, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	245.308	420 —	*Brandimante* Giuseppe fu Antonio, dom. in New York.	*Brandimarte* Giuseppe fu Antonio, dom. in New York.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2486)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Blundo Marianna fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1010 — Data: 10 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Pulina Campos Giovanni Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29263 — Data: 19 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Azzolini Corrado Asca-

nio fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Strazza Angelina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 17.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Ricco Arcangelo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4632 — Data: 27 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Califano Mario fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 — Data: 12 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Rizzi Antonietta di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 162.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 30 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Zaino Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 17.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3193 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Boetti Caterina — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 649 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Gamba Maria fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Carucci Pasquale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 246 — Data: 5 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Scagliotti Filippo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Carlo Zanetti Lami — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Ferrovie, nominativi 4 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data: 13 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Cataffo Alessandro fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 5 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3350 — Data: 12 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Petrilli Alfonso di Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 15 luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Maniscalco Matteo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 32.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Fiandaca Angelo fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 16 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Giorgianni Arturo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 3829.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 11 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Telfner Filippo fu Fabrizio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 30 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Avolino Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 24 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Colangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 24 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ariani Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 4 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Banca di Ribera «Pasciuta Vito e C.» — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116-39715 — Data: 15 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Li Greci Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24277 — Data: 7 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palombino Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 10 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Ianera Nicola fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 753 — Data: 16 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Rizzoli Felice — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 18.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 20 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Patanè Rosario e Carmelo fu Mario — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Apuania-Massa — Intestazione: Banca d'Italia - Filiale di Apuania — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1814 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badaracco Federica Giuseppina — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 29 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Oddini Sardi Alessandra fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 392 — Data: 14 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badaracco Federica G. fu Federico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1947

(2194) *Il direttore generale:* CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per titoli a trentasette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a duecento posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza il cui numero dei posti venne ridotto a cento ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che dei cento posti accantonati, un quarto è stato conferito nel ruolo del personale d'ordine del Tesoro, in seguito alla ripartizione dei ruoli dei due Ministeri;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946 n. 141, è stato bandito un concorso per trentotto posti accantonati a favore dei reduci;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentasette posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a duecento posti di alunno in prova nel ruolo medesimo, bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1940, purchè comprovino che possedevano, alla data della scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al concorso possono partecipare le donne, alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore ad un quinto di quelli messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1932, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro governative e pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale delle finanze) o ad una delle Intendenze non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale delle finanze) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante (salvo il disposto di cui al comma 2° del precedente art. 1) alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro i quali hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi anche se amnistiati;

a 42 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di anni tre, ove alla data del bando di concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro poi, che, alla data medesima, avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulativi con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso, i candidati non avessero superati i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o, dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. Gli invalidi di guerra presenteranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 22, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi delle guerre 1915-1918, dell'Africa Orientale, del 1940-1943 o di liberazione, dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione, a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, sempre che essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio (nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal Provveditorato agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza, qualora essi non risultino dal titolo originale o dalla copia notarile);

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo da una pubblica amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento deve essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o pubblicazioni, che essi possano ritenere utile agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo o il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale delle finanze), dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*) del precedente art. 4.

Anche i documenti attestanti titoli preferenziali debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari. (E' ammesso tuttavia il riferimento per la copia dello stato di servizio, del foglio matricolare, esito di leva o iscrizione alle liste di leva);
2) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame;
3) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
4) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
5) stato di famiglia;
6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità ai termini del precedente art. 7, primo capoverso.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali hanno preso parte al concorso originario, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al sesto, presidente;

di cinque funzionari del ruolo della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al settimo e di un rappresentante di gruppo *A* della Corte dei conti, con grado non inferiore a quello di vice referendario.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al decimo, disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale pertanto, sarà nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova, competerà esclusivamente il rimborso delle spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1947
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 111. — LESEN

(3002)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.